

COPIA

DELIBERAZIONE N. 99

del 20/10/2017



COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DA ESPLETARSI NEL CENTRO DI AGGREGAZIONE CULTURALE "**CASA DELLA MUSICA E DELLE ARTI** " DI VIGARANO MAINARDA - INDIRIZZI E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE-

L'anno duemiladiciassette, addì venti del mese di Ottobre alle ore 09:00 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA	Sindaco	Presente
SCIANNACA MARIO	Vice Sindaco	Presente
TAGLIANI FLAVIO	Assessore	Presente
DE MICHELE AGNESE	Assessore	Assente
BERSELLI ALESSANDRO	Assessore	Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DA ESPLETARSI NEL CENTRO DI AGGREGAZIONE CULTURALE "CASA DELLA MUSICA E DELLE ARTI" DI VIGARANO MAINARDA - INDIRIZZI E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE-

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione Comunale intende adibire l'immobile di proprietà comunale situato nella frazione di Vigarano Pieve, in Via Mantova n. civ. 111, già adibito alla ex scuola primaria "Y. Rabin", in fase avanzata di ristrutturazione e di imminente apertura, adibendolo ad un centro di aggregazione culturale con finalità prevalentemente musicali, denominato "Casa della Musica e delle Arti", con lo scopo di mettere a disposizione della collettività spazi attrezzati per la promozione della cultura musicale e di valorizzare il territorio della frazione;

- nelle intenzioni dell'Amministrazione tale struttura deve essere destinata anche a promuovere, negli spazi predisposti e nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, la realizzazione di corsi musicali e di attività e iniziative culturali, finalizzate alla valorizzazione culturale del territorio comunale, valorizzandone le risorse, gli spazi e le energie sociali;

- il 02.08.2017 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 117/2017 Codice del Terzo Settore, che definisce i requisiti degli enti del terzo settore, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ne stabilisce le attività di interesse generale e disciplina i rapporti con gli Enti Pubblici;

- ai sensi dell'Art. 5 del suddetto Codice, l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale sono ricomprese tra le attività di interesse generale svolte dagli enti del terzo settore;

- ai sensi dell'Art. 54 del medesimo Codice, le associazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, già iscritte nei rispettivi Registri regionali trasmetteranno nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, previa verifica dei requisiti di legge;

- l'Art. 56 del Codice prevede, infine, che le amministrazioni pubbliche possano sottoscrivere convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, finalizzate allo svolgimento di attività di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

VISTA la L.R. 30 giugno 2014, n.8, "Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile";

VISTO il D. Lgs. n. 117/2017 Codice del Terzo Settore;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 15.11.2016 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del D.U.P. 2017/2019, nel quale, in relazione alla Missione 101 Servizi istituzionali generali e di gestione, è prevista la conversione dell'immobile dell'ex Scuola Primaria "Y Rabin" di Vigarano Pieve nella nuova "Casa della Musica e delle Arti", da affidarsi sulla base di un adeguato progetto culturale, mediante selezione pubblica;

INTESO, trattandosi di un'esperienza nuova, di concedere la gestione della struttura e la conduzione delle attività musicali e culturali per un periodo di anni cinque (5), durata ritenuta congrua per permettere l'avviamento dell'attività richiesta, al fine di conoscere la consistenza degli

oneri della gestione e valutare eventuali modifiche che potrebbero rendersi necessarie nel rapporto convenzionale;

RITENUTO che qualora l'attività ed il progetto messi in atto abbiano un riscontro positivo sulla collettività la durata della convenzione si proroghi per ulteriori anni cinque (5);

INTESO, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione ed efficacia, adibire l'immobile da destinarsi alla "Casa della Musica e delle Arti" all'utilizzo da parte di un Ente del Terzo Settore che presenti caratteristiche e capacità adeguate a realizzare corsi di musica ed iniziative in ambito culturale rivolte a tutta la collettività della frazione e del Comune di Vigarano Mainarda, riconoscendone in tal modo il valore e la funzione sociale e promuovendone altresì lo sviluppo, salvaguardandone la spontaneità e l'autonomia;

RITENUTO che, ai sensi del succitato D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore, i fini sopraindicati possano essere adeguatamente perseguiti attraverso la collaborazione con un operatore che persegua nelle sue finalità statutarie la promozione della cultura e dell'attività musicale e che possieda le competenze e le risorse idonee a realizzare un adeguato progetto di qualificazione della suddetta "Casa della Musica e delle Arti" e che, nelle more dell'istituzione del Registro Unico del Terzo Settore e ai sensi dell'art. 54 del Codice del Terzo Settore, qualora si trattasse di un'Associazione di Promozione Sociale o di Volontariato, l'operatore affidatario dovrà essere iscritto in uno dei relativi Registri regionali;

RITENUTO, pertanto, di incaricare il Settore Cultura, affinché venga indetta una pubblica selezione nel rispetto dei seguenti criteri, in applicazione dell'Art. 56, comma 3, *Convenzioni*, del Codice del terzo Settore:

Forma e oggetto della selezione: avviso pubblico per l'individuazione di un operatore del Terzo Settore con finalità statutarie prevalenti di promozione della cultura musicale, che possieda capacità finanziaria e risorse idonee a realizzare corsi musicali e attività e iniziative culturali di carattere pubblico, da tenersi nella Casa della Musica e delle Arti, che dia garanzia del raggiungimento delle finalità e degli obiettivi che il Comune ha individuato e della continuità delle attività oggetto della convenzione;

Durata della convenzione: cinque anni. Dovrà essere prevista la possibilità per il Comune, nel corso di validità della convenzione, di prorogare tale termine di ulteriori anni cinque (5);

Elementi e contenuti da valutare per l'individuazione dell'Associazione: dovranno essere considerati, nel loro complesso, la proposta progettuale e la capacità di realizzazione;

Modalità operative volte a favorire la partecipazione della cittadinanza: fatta salva la piena autonomia organizzativa dell'Ente aggiudicatario, dovranno essere adottate idonee modalità per favorire l'adesione e la partecipazione alle attività organizzate da parte dei cittadini residenti nel comune di Vigarano Mainarda, ivi compresa l'individuazione di quote di partecipazione agevolate. Nell'ambito del rapporto di convenzione, dovrà essere prevista la facoltà da parte del Comune di Vigarano Mainarda di utilizzare occasionalmente i locali e/o l'area esterna, per effettuare iniziative ed eventi a rilevanza pubblica;

Rapporti economici: Per l'immobile, oggetto del presente atto, è prevista l'assegnazione gratuita, in considerazione delle attività d'interesse pubblico di rilievo culturale ed educativo e delle attività di aggregazione sociale che dovranno essere implementate. Per tutto il periodo di assegnazione non verranno posti canoni a carico dell'assegnatario.

Nel periodo di assegnazione da Gennaio 2018 a Giugno 2019, l'Ente assegnatario non avrà oneri a proprio carico, per permettere l'avvio dell'attività proposta e inerente il progetto candidato. Per tale periodo rimarranno a carico dell'Amministrazione Comunale gli oneri di manutenzione ordinaria, gli oneri di manutenzione straordinaria, le utenze.

Nel periodo Luglio 2019 – Dicembre 2022, e per i successivi anni '5, qualora l'assegnazione venga prorogata, saranno poste a carico dell'assegnatario le spese di manutenzione ordinaria e le spese delle utenze. L'Ufficio Tecnico provvederà a computare gli oneri derivanti dai consumi delle utenze e a richiedere all'assegnatario, periodicamente, quanto dovuto.

Rimborso delle spese sostenute:

Il Comune di Vigarano Mainarda rimborsa, nel primo triennio, una parte delle spese necessarie per l'attivazione del progetto e delle attività della *Casa della Musica e delle Arti*, che comportano costi iniziali di arredi e strumentazioni.

RITENUTO di approvare lo schema di convenzione allegato e parte integrante del presente atto;

AD unanimità di voti, resi palesi.

DELIBERA

per i motivi in premessa esposti, e che qui si intendono integralmente riportati:

1) di fornire, quale indirizzo al Settore Cultura relativamente alle modalità di affidamento della gestione delle attività da espletarsi nel centro di aggregazione culturale "Casa della Musica e delle Arti" di Vigarano Mainarda, di imminente apertura, l'effettuazione di una selezione pubblica nel rispetto dei criteri esplicitati in narrativa;

2) di approvare lo schema di convenzione, allegato e parte integrante del presente atto;

3) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

4) con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta

Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2017/55

Oggetto: MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DA
ESPLETARSI NEL CENTRO DI AGGREGAZIONE CULTURALE "CASA DELLA MUSICA"^{DELE}
DI VIGARANO MAINARDA - INDIRIZZI E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE-
ART. 11

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole Contrario

.....
.....

Li, 19/10/2017

Il Responsabile del Servizio

MARCOLINI LAURA

DELIBERAZIONE N° 99 DEL 20.10.17



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta

Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2017/55

Oggetto: MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DA
ESPLETARSI NEL CENTRO DI AGGREGAZIONE CULTURALE "CASA DELLA MUSICA*
DI VIGARANO MAINARDA - INDIRIZZI E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE-
E DELLE ARTI"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole Contrario

.....
.....

Li, 19/10/2017

Il Capo Settore

MASTRANGELO SILVIA

DELIBERAZIONE N° 39 DEL 20-10-17



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta

Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2017/55

Oggetto: MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DA
ESPLETARSI NEL CENTRO DI AGGREGAZIONE CULTURALE "CASA DELLA MUSICA[®] E DELLE
DI VIGARANO MAINARDA - INDIRIZZI E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE-
ARTI"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole Contrario

.....
.....

Li, 19/10/2017

Il Capo Settore

CASELLI ANGELA

DELIBERAZIONE N° 99 DEL 20-10-17

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E

_____ PER LA GESTIONE DELLA *CASA DELLA MUSICA E DELLE ARTI*

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ in
_____ presso _____

FRA:

- il Comune di Vigarano Mainarda, che in seguito sarà chiamato Comune, C.F.: 00289820383, rappresentato dal Responsabile del Settore Cultura, P.I, Politiche Giovanili, Sport, Gemellaggi, in esecuzione della propria determinazione n. _____ del _____

E

- l'Ente del Terzo Settore _____, che in seguito sarà chiamato _____, C.F.: _____, con sede legale in _____, Via _____ n. _____, rappresentata dal Signor _____ in qualità di legale rappresentante dell'Associazione stessa,

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione Comunale ha inteso adibire adibire l'immobile di proprietà comunale situato nella frazione di Vigarano Pieve, in Via Mantova n. civ. 111, già adibito alla ex scuola primaria "Y. Rabin", di recente ristrutturazione, ad un centro di aggregazione culturale con finalità prevalentemente musicali, denominato "*Casa della Musica e delle Arti*", con lo scopo di mettere a disposizione della collettività spazi attrezzati per la diffusione della cultura musicale, per la diffusione della cultura e l'aggregazione, valorizzando altresì il territorio della frazione di Vigarano Pieve;

- nelle intenzioni dell'Amministrazione tale struttura deve essere destinata anche a promuovere, negli spazi predisposti e nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, l'offerta basilare di classi diversificate di strumenti musicali e di attività e iniziative culturali, finalizzate alla valorizzazione culturale del territorio comunale, valorizzandone le risorse, gli spazi e le energie sociali;

- il D.Lgs. n. 117/2017 Codice del Terzo Settore definisce i requisiti degli enti del Terzo Settore, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ne stabilisce le attività di interesse generale e disciplina i rapporti con gli Enti Pubblici. Le attività di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale sono ricomprese tra le attività di interesse generale svolte dagli enti del terzo settore, di cui all'Art. 5 lettera i. Il medesimo Codice, all'art. 54, prevede che le associazioni di Volontariato e le

Associazioni di Promozione Sociale, già iscritte nei rispettivi Registri regionali trasmigreranno nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, previa verifica dei requisiti di legge e che le amministrazioni pubbliche possano sottoscrivere convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, finalizzate allo svolgimento di attività di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato (art. 56). Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more della sua istituzione, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (art. 101);

- la L.R. 30 giugno 2014, n.8, "Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile", disciplina le modalità di iscrizione e permanenza nei rispettivi Registri regionali degli Enti del terzo Settore dell'Emilia Romagna, nelle more dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 15.11.2016 ha approvato la nota di aggiornamento del D.U.P. 2017/2019, nel quale, in relazione alla Missione 101 Servizi istituzionali generali e di gestione, è prevista la conversione dell'immobile dell'ex Scuola Primaria "Y Rabin" di Vigarano Pieve nella nuova "*Casa della Musica e delle Arti*", da affidarsi sulla base di un adeguato progetto culturale, mediante selezione pubblica;

- con Deliberazione n. del 20/10/2017, la Giunta Comunale ha fornito indirizzo al Settore Cultura relativamente alle modalità di affidamento della gestione delle attività da espletarsi nel centro di aggregazione culturale "*Casa della Musica e delle Arti*" di Vigarano Mainarda, mediante l'effettuazione di una selezione pubblica.

PRESO ATTO dell'esito della selezione per la scelta dell'Associazione di Promozione Sociale cui affidare la gestione della "*Casa della Musica e delle Arti*", che ha visto l'aggiudicazione in capo all'Ente assegnatario;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1- OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha lo scopo di disciplinare i rapporti fra Comune ed Ente assegnatario del complesso immobiliare di proprietà comunale di cui all'art. 2 delle presente convenzione, denominato *Casa della Musica e delle Arti*, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla Deliberazione di G. C. n. del , nel periodo 01.01.2018 - 31.12.2022.

Art. 2 CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE

Oggetto della convenzione è il complesso immobiliare di proprietà comunale, individuato nella planimetria allegata, e così composto:

Immobile di proprietà comunale Ex Scuola Primaria "Y . Rabin ", ora denominata *Casa della Musica e delle Arti*, sito in Vigarano Pieve, Via Mantova n. civ. 111 -, Piano seminterrato mq 115, Piano Terra mq 295, Piano ammezzato 24 mq, Piano secondo mq 295, Area esterna di mq. 1316 di cui Campo da basket 420 mq e area verde 896 mq.

ART. 3 DURATA DELLA CONVENZIONE

L'assegnazione avrà durata quinquennale, per gli anni 2018 - 2022. L'assegnazione è prorogabile di ulteriori anni cinque (5).

Art. 4- AUTONOMIA E RESPONSABILITA'

All'Ente assegnatario sono riconosciute dal Comune la massima autonomia e responsabilità nella gestione delle attività da realizzare nel centro di aggregazione culturale e *Casa della Musica e delle Arti*, in esecuzione al progetto presentato in fase di selezione.

ART. 5 – ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto il progetto presentato in fase di selezione, di cui all'Avviso Pubblico, consistente in: (riportare brevemente l'attività proposta o allegare il progetto alla convenzione)

- A. Gestione e organizzazione di una Scuola di Musica;
- B. La gestione di una sala informatizzata già predisposta;
- C. Piano delle attività culturali ed educative.

Art. 6 - GESTIONE E CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLA CASA DELLA MUSICA E DELLE ARTI

1. Il Comune mette a disposizione dell'assegnatario l'immobile di cui all'Art. 2, sede della *Casa della Musica e delle Arti*, quale risulta dalle planimetrie allegate _____ alla presente convenzione, e gliene assegna la gestione.
2. Per l'immobile è prevista l'assegnazione gratuita, in considerazione delle attività d'interesse pubblico di rilievo culturale ed educativo e di aggregazione sociale.
3. L'immobile in oggetto, nonché l'area cortiliva circostante, vengono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. L'assegnatario si impegna a gestire ed utilizzare gli spazi assegnati della *Casa della Musica e delle Arti* nel rispetto del pluralismo, senza fini di lucro, in maniera autonoma, esclusivamente per le finalità indicate e in attuazione alle linee di indirizzo dell'Amministrazione Comunale ed al progetto presentato in sede di partecipazione alla selezione, mediante sottoscrizione della presente convenzione.

L'assegnatario si impegna a non effettuare attività incompatibili con la natura del bene, con gli indirizzi e con il progetto presentato, rispettando le norme di sicurezza e le prescrizioni tempo per tempo imposte dalle norme e dalle Autorità competenti. L'eventuale uso dell'immobile per attività ed iniziative non previste dalla presente convenzione dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune.

7- MODALITÀ OPERATIVE VOLTE A FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DELLA CITTADINANZA:

1. Fatta salva la piena autonomia organizzativa dell'Ente aggiudicatario, dovranno essere adottate idonee modalità per favorire l'adesione e la partecipazione alle attività organizzate da parte dei cittadini residenti nel comune di Vigarano Mainarda.

L'Ente assegnatario, qualora le proposte prevedano la corresponsione di una quota o di una tariffa, prevederà, al momento dell'organizzazione, la priorità per la frequenza dei residenti e una riduzione per i residenti, nella formulazione dei costi.

2. Nell'ambito del rapporto di convenzione, dovrà essere prevista la facoltà da parte del Comune di Vigarano Mainarda di utilizzare occasionalmente i locali e/o l'area esterna, per effettuare iniziative ed eventi a rilevanza pubblica.

3. L'Ente assegnatario può consentire ad altre associazioni l'utilizzo degli spazi di cui è comodatario.

Art. 8 - ARREDI ED ATTREZZATURE

1. La *Casa della Musica e delle Arti* viene assegnata dotata degli arredi e di eventuali attrezzature, come risulta dal verbale di consegna.
2. L'assegnatario integrerà autonomamente e a proprie spese le dotazioni di arredi e attrezzature al fine di rendere più efficiente e funzionale l'utilizzo di essa.
3. Le attrezzature informatiche – fatto salvo quelle presenti – la dotazione di strumenti musicali e di materiali e attrezzature indispensabili al perseguimento degli obiettivi fissati con la proposta progettuale, saranno a completo carico dell'assegnataria.
4. Alla scadenza della Convenzione si procederà alla verifica di quanto messo a disposizione della *Casa della Musica e delle Arti* da ognuna delle due parti, che ne riprenderanno pieno possesso.

ART. 9 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'ASSEGNETARIA

Sono a carico dell'Ente assegnatario i seguenti oneri e obblighi:

- a) sostenere le spese di pulizia e gli oneri di manutenzione ordinaria e gli oneri derivanti dalle

utenze, così calendarizzati:

- Nel periodo Gennaio 2018 – Giugno 2019, l'assegnatario non avrà oneri a proprio carico, per permettere l'avvio dell'attività proposta e del progetto candidato, nonché per permettere l'acquisto di arredi e attrezzature indispensabili alla partenza del progetto. Rimarranno a carico dell'assegnatario solo gli oneri di pulizia dei locali. Rimarranno a carico dell'Amministrazione Comunale gli oneri di manutenzione ordinaria, gli oneri di manutenzione straordinaria, le utenze.

- Nel periodo Luglio 2019 – Dicembre 2022, ed eventualmente per i successivi anni 5, qualora l'assegnazione venga prorogata, saranno poste a carico dell'assegnatario, oltre agli oneri di pulizia dei locali, le spese di manutenzione ordinaria e le spese delle utenze, che rimarranno intestate al Comune. L'Ufficio Tecnico provvederà a computare gli oneri derivanti dai consumi delle utenze e a richiedere all'assegnatario, periodicamente, quanto dovuto.

b) acquisire qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso necessari per lo svolgimento delle attività poste in essere nell'immobile assegnato.

c) custodire i locali assegnati, nonché le attrezzature e i beni mobili ivi custoditi, e conservarli con la diligenza del buon padre di famiglia e utilizzarli esclusivamente per lo svolgimento delle attività descritte nel presente avviso, ai sensi dell'art. 1804 del Codice Civile.

d) provvedere all'acquisto di arredi e strumentazione necessari alla realizzazione delle attività di cui al progetto presentato in sede di domanda.

e) adempiere all'apertura e chiusura del fabbricato, relativamente all'accesso del pubblico, secondo gli orari di apertura proposti dall'assegnatario.

f) mantenere la destinazione dell'immobile secondo le finalità delle attività e del progetto presentati in sede di domanda. Il progetto presentato sarà riportato nella convenzione che sarà sottoscritta tra le parti.

g) non cedere ad altri, nemmeno a titolo gratuito, l'utilizzo anche parziale dell'immobile, senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Comune. Fatto salvo il divieto di cessione, l'assegnatario può consentire ad altre associazioni l'utilizzo degli spazi di cui è comodatario.

h) consentire al Comune di Vigarano Mainarda di utilizzare occasionalmente i locali e/o l'area esterna, per effettuare iniziative ed eventi a rilevanza pubblica, previamente concordati.

i) garantire il passaggio di mezzi e addetti comunali per la manutenzione e per eventuali sopralluoghi ed ispezioni.

l) adottare idonee modalità per favorire l'adesione e la partecipazione alle attività organizzate da parte dei cittadini residenti nel comune di Vigarano Mainarda, ivi compresa la priorità per la frequenza dei residenti, alla data ultima delle iscrizioni ai corsi e alle attività proposte in vari ambiti, e la formulazione di quote agevolate per i residenti.

m) richiedere preventivamente l'autorizzazione per l'utilizzo del logo del Comune.

n) presentare annualmente al Comune di Vigarano Mainarda una relazione dettagliata sull'attività svolta, con particolare riguardo alle finalità per le quali l'immobile è stato assegnato e copia del bilancio consuntivo delle attività inerenti il progetto presentato, dal quale possano evincersi le voci di spesa e le voci di entrata relative alla realizzazione delle stesse e l'obbligo del pareggio di bilancio.

o) non apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione al fabbricato ed alla sua destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale potrà in qualunque momento fare ispezionare i luoghi. Nessun corrispettivo sarà riconosciuto all'assegnataria a titolo di indennizzo, rimborso spese e quant'altro per i lavori eseguiti nel fabbricato e per le eventuali migliorie apportate allo stesso.

Art. 10 Oneri del Comune di Vigarano Mainarda

a) Il Comune di Vigarano Mainarda concede a titolo gratuito l'immobile e le pertinenze esterne oggetto della presente convenzione, senza richiedere canoni locativi.

b) Sono posti a carico del Comune di Vigarano Mainarda, i seguenti oneri:

- Nel periodo Gennaio 2018 – Giugno 2019 il Comune sosterrà completamente gli oneri di manutenzione ordinaria, gli oneri di manutenzione straordinaria, le utenze, fatto salvi i costi per le pulizie dei locali.

- Nel periodo Luglio 2019 – Dicembre 2022 – e per gli eventuali anni cinque (5) di prosecuzione della convenzione - il Comune sosterrà le spese di manutenzione straordinaria e porrà a carico dell'assegnatario la manutenzione ordinaria e gli oneri derivanti dai consumi delle utenze.

L'Ufficio Tecnico Comunale computerà i costi derivanti dall'utilizzo degli spazi e provvederà a richiedere, periodicamente, all'assegnatario il rimborso delle spese sostenute.

c) Rimborso delle spese sostenute:

il Comune di Vigarano Mainarda rimborsa, nel primo triennio, una parte delle spese necessarie per l'attivazione del progetto e delle attività della *Casa della Musica e delle Arti*, che comportano costi iniziali di arredi e strumentazioni, come segue:

- Anno 2018 rimborso di €
- Anno 2019 rimborso di €
- Anno 2020 rimborso di €

Art. 11) Responsabilità e coperture assicurative

L'assegnataria dell'immobile esonera espressamente il Comune di Vigarano Mainarda da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad esso medesimo e/o a terzi in conseguenza delle attività di cui al presente avviso. L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Comune contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione.

L'assegnatario esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che esso dovesse instaurare per quanto previsto nella Convenzione.

Art. 12) Cause di risoluzione e decadenza

1) Il rapporto convenzionale decade naturalmente allo scadere dei cinque (5) anni. L'immobile sarà restituito all'Amministrazione, alla scadenza stabilita, senza necessità di preventivo atto di disdetta. La convenzione può essere prorogata per ulteriori anni cinque (5).

2) Il Comune di Vigarano Mainarda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, con preavviso scritto e motivato all'assegnatario, - ai sensi dell'art. 8 Legge n. 241 del 1990, in caso di:

- scioglimento dell'Ente assegnatario;
- omessa presentazione della documentazione richiesta;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto presentato e oggetto di sottoscrizione della convenzione, o in caso di introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
- gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- frode perpetrata dall'assegnataria in danno degli utenti, o del Comune;
- accertamento da parte delle competenti autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte dell'ente assegnatario o loro aventi causa, per fatti occorsi nell'ambito della conduzione del fabbricato concesso in comodato;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dall'assegnatario dell'immobile, o loro aventi causa, fatto salvo il diritto del Comune di Vigarano Mainarda al risarcimento dei danni subiti.
- L'assegnatario ha la facoltà di recedere dalla convenzione con preavviso di mesi 6 (sei) da comunicarsi al Comune di Vigarano Mainarda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Certificata.
- L'assegnatario si obbliga a riconsegnare immediatamente al Comune di Vigarano Mainarda

l'immobile, in caso di pubblica utilità (calamità naturali ecc.). Si precisa che, cessata la pubblica utilità, il fabbricato sarà riconsegnato all'assegnatario.

Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà corrisposto all'assegnataria, all'atto della riconsegna dell'immobile, sia in caso di naturale decadenza allo scadere del periodo della convenzione in essere, sia in caso di revoca o di recessione, sia in caso di riconsegna per pubblica utilità.

Art. 13) Controversie

Per la definizione di qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione, risoluzione della convenzione che sarà sottoscritta con l'assegnataria dell'edificio, in corso o al termine della convenzione medesima, è competente il Foro di Ferrara.

Art. 14) Registrazione della Convenzione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso

Allegati:

A) Planimetrie

B)

C)

IL PRESIDENTE
F.to PARON BARBARA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to FERRANTE MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addi **07 NOV. 2017**

Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Il Capo Settore Segreteria
F.to FERRANTE MARCO

Copia conforme all'originale
Addi **07 NOV. 2017**



Il Capo Settore Segreteria
MARCO FERRANTE

ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:

è stata comunicata con elenco n. **15126** del **07 NOV. 2017** contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n. _____ del _____

ESECUTIVITÀ

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì, _____

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE